

9.1)

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo non violento e senza riguardo a frontiere.

Questo diritto non sussiste per informazioni riguardanti la vita privata di un qualsiasi altro individuo.

Gli stessi concetti espressi per la libertà religiosa devono essere estesi a maggior ragione alla libertà di scelta politica.

Non c'è ragione per cui qualsiasi autorità possa impedire a una persona di elaborare idee, ideologie, anti-idee o anti-ideologie. E non si capisce perché una tale autorità (*costituita da uomini non superiori ad alcuno, non in possesso di una qualsiasi verità assoluta*) possa impedire ad una tale persona di propagandare queste sue idee, cercando consenso a quanto elaborato.

Non può essere accettato, quindi, che uno Stato possa escludere da qualunque beneficio o servizio un cittadino perché non ossequiente all'ideologia eventualmente (e malauguratamente) dominante.

Nessun cittadino, d'altronde, può sentirsi autorizzato a trasgredire ai suoi doveri sociali solo perché le sue convinzioni politiche divergono da quelle (al momento) correttamente assunte come guida dallo Stato.

È da dire anche che, siccome ogni scelta dei cittadini è influenzata dal livello di conoscenza dei problemi e dei protagonisti raggiunto dai cittadini stessi, non può essere ostacolata, oltre alla circolazione delle idee, anche la circolazione delle notizie che possano essere di onesto interesse del pubblico (diritto di cronaca).

Quest'ultimo diritto, però, deve cedere il passo al diritto alla privacy; deve essere quindi riconosciuto solo ed esclusivamente per tutto quanto riguarda l'attività economica, professionale e politica delle persone, cioè attività destinate ad avere ripercussioni dirette ed immediate sulla vita della società.

9.2)

Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione o di associazione pacifica.

L'attività dell'uomo è attività di relazione, seppure in forme tra loro molto diverse.

Non c'è quindi ragione per cui possa essere vietata una pacifica riunione o la costituzione di una altrettanto pacifica associazione. Solo qualora la riunione non sia pacifica o l'associazione adotti metodi d'azione violenti, diviene preciso compito delle autorità di polizia di intervenire con i mezzi opportuni per limitare i danni arrecati ai pacifici cittadini.

C'è una verità che in certi ambienti può risultare scomoda ma che deve essere affermata e sottolineata: **chi si rechi ad una manifestazione con una bottiglia Molotov, con catene, fionde, armi, non può invocare immunità o rispetto, è un bandito, non un eroe.**

9.3)

Nessuno può essere costretto a far parte di una associazione.

Negli Stati totalitari l'iscrizione al Partito è sempre stata una obbligata scelta di campo.

L'obbligo di inchinarsi ai potenti (entrando nel loro 'partito') per ottenere di godere dei propri diritti non può essere ammesso.

L'onesto cittadino che compia il suo dovere deve poter godere di tutti i diritti e deve poter accedere a tutti gli impieghi in enti pubblici anche quando avesse sufficiente dirittura morale da non voler essere al **servile servizio** della organizzazione di riferimento del potente di turno.

9.4)

Nessuna associazione può essere finalizzata alla violazione di uno qualsiasi dei diritti o alla elusione di uno qualsiasi dei doveri dell'Uomo.

Questo rigetto di associazioni che facciano della sopraffazione il loro scopo è il rigetto di tutto ciò che vuole superare il corretto e SUPERIORE senso di appartenenza all'umanità: **mafie, massonerie e partiti.**